

DELIBERA N. 139/00

AVVIO DI ISTRUTTORIA CONOSCITIVA PER LA VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RINNOVO DEI COMPLESSI DI MISURA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 7 E 10 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 FEBBRAIO 1999, N. 13/99, E DEGLI ARTICOLI 4, COMMA 4.2, E 5, COMMA 5.2, LETTERE a) E b), DELLA DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 1999, N. 205/99, DELLA MEDESIMA AUTORITA'

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 3 agosto 2000;
- Premesso che:
 - l'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 febbraio 1999, n. 13/99 (di seguito: deliberazione n. 13/99), come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2000, n. 119/00 (di seguito: deliberazione n. 119/00), prevede corrispettivi di potenza determinati sulla base della potenza attiva misurata in ciascuna ora fissa e l'articolo 10 della medesima deliberazione n. 13/99 prevede che la riconciliazione dell'energia elettrica vettoriata sia effettuata determinando, per ciascuna ora fissa, la differenza tra l'energia elettrica consegnata, al netto dei pedaggi a copertura delle perdite, e l'energia elettrica riconsegnata;
 - l'articolo 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99 (di seguito: deliberazione n. 205/99), prevede che il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4 e che, ai sensi dell'articolo 3 della medesima deliberazione, il corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato è differenziato per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
- Premesso, inoltre, che:

- dai contratti di vettoriamento trasmessi all’Autorità per l’approvazione risulta che, per i punti di riconsegna in bassa tensione dove sono installati complessi di misura che non consentono la rilevazione oraria dell’energia elettrica prelevata, ai fini della riconciliazione, ad ogni ora si attribuisce convenzionalmente un quantitativo di energia pari al rapporto tra l’energia mensile prelevata ed il numero delle ore del mese;
- con nota in data 15 marzo 2000 gli uffici dell’Autorità hanno inviato all’Enel Distribuzione Spa (prot. AP/M00/400), al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (prot. AP/M00/401) ed alla Federelettrica (prot. AP/M00/402) una richiesta di informazioni allo scopo di verificare l’applicazione della deliberazione n. 13/99, con particolare riferimento all’installazione presso ciascun punto di riconsegna di complessi di misura idonei alla rilevazione oraria dell’energia elettrica prelevata;
- con lettera in data 7 aprile 2000 (prot. n. 4734) l’Enel Distribuzione Spa ha informato l’Autorità che:
 - a metà marzo 2000, a fronte dei circa 1.500 punti di riconsegna, oggetto di contratti di vettoriamento, solo 250 di essi erano provvisti dei nuovi gruppi di misura elettronici statici (di seguito: Gms) con telelettura e teletrasmissione dei dati, che per i restanti punti solo la maggior parte di quelli in alta tensione erano dotati di complessi di misura idonei alla rilevazione delle potenze orarie e che il processo di installazione dei Gms presso gli altri punti di riconsegna sarebbe stato portato a regime entro il mese di giugno 2000;
 - nei casi in cui presso i punti di riconsegna non siano installati i complessi di misura idonei alla rilevazione oraria dell’energia elettrica vettoriata, la stessa Enel Distribuzione Spa fornisce al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, il quale assicura lo scambio dell’energia elettrica ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 10.4, della deliberazione n. 13/99, le misure registrate su un arco di tempo mensile per ciascuna delle fasce orarie definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90;
- con lettera in data 20 aprile 2000 (prot. Autorità n. 006496), il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ha informato l’Autorità che presso i punti di riconsegna interessati da contratti di vettoriamento e situati sulla rete di trasmissione nazionale sono installati complessi di misura idonei a contabilizzare l’energia elettrica vettoriata secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 13/99;
- con lettera in data 30 maggio 2000 (prot. 21898/DT – FD/pd) la Federelettrica ha informato l’Autorità che solo le imprese distributrici dei Comuni di Bolzano, Milano, Torino e Verona hanno provveduto a modificare i sistemi di misura per il rilevamento delle potenze ogni quarto d’ora e che le altre imprese avevano in corso un’indagine per verificare i fornitori ed i costi di acquisto dei complessi di misura orari;
- l’Autorità ha ragione di ritenere che, alla data del 30 giugno 2000, nella maggior parte dei punti di connessione circuitale tra le diverse reti con obbligo di connessione di terzi non siano installati complessi di misura idonei alla rilevazione

dei prelievi dell'energia elettrica in ciascuna fascia oraria, come previsto dalla deliberazione n. 205/99;

- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 22;
 - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

- Visti:
 - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 302 del 29 dicembre 1990;
 - l'articolo 3 del regolamento recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" adottato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97;
 - la deliberazione n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione n. 119/00;
 - la delibera dell'Autorità 16 dicembre 1999, n. 189/99;
 - la deliberazione n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
 - la comunicazione dell'Autorità 27 gennaio 2000 (di seguito: Comunicazione 27 gennaio 2000), recante modalità applicative della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, come integrata dalla deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2000, n. 04/00; della deliberazione n. 205/99 e della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99;

- Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di un'istruttoria conoscitiva per la verifica dello stato di attuazione degli interventi di adeguamento e rinnovo dei complessi di misura ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 10 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e degli articoli 4, comma 4.2, e 5, comma 5.2, lettere a) e b), della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, della medesima Autorità" (PROT. AU/00/208);

- Considerato che:
 - l'applicazione di quanto disposto dalla deliberazione n. 13/99 richiede la misura su base oraria della potenza e dell'energia elettrica in ciascun punto di consegna o di riconsegna;
 - l'articolo 8, comma 8.1, lettera d), della deliberazione n. 13/99 prevede una componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi sostenuti per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio dei complessi di misura, differenziata per livello di tensione di riconsegna;

- l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 205/99 richiede attualmente la misura dell'energia elettrica per fascia oraria nei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e le reti di distribuzione e tra queste ultime, ma che in futuro, con l'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, tale misura dovrà essere effettuata su base oraria;
- l'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione n. 205/99 dispone che sono a carico dell'impresa distributrice direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale gli oneri relativi alla misura dell'energia elettrica prelevata dalla medesima rete;
- le tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 205/99, includono un corrispettivo fisso, applicato a ciascun punto di consegna, e che tale corrispettivo è dovuto a copertura, tra l'altro, dei costi sostenuti per l'attività di misura dell'energia elettrica;
- la Comunicazione 27 gennaio 2000 dispone, tra l'altro, che qualora in un punto di consegna non sia installato un complesso di misura che consenta la rilevazione dei prelievi per fascia oraria, fino al 30 giugno 2000 si applica un regime transitorio per la contabilizzazione dei flussi di energia elettrica prelevati dalle imprese distributrici, basato su un profilo convenzionale di prelievo dell'energia elettrica;
- al fine di tenere conto della situazione di fatto, quale risultante dalle comunicazioni dei gestori di rete di cui in premessa, nonché dall'esame dei contratti di vettoriamento in essere, l'Autorità, con la deliberazione n. 119/00, ha previsto che per i punti di riconsegna interessati da contratti di vettoriamento già stipulati alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione, le disposizioni in materia di requisiti di idoneità dei complessi di misura alla rilevazione oraria si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2001 e che la componente del corrispettivo per l'uso del sistema relativa ai sistemi di misura non si applica ai punti di riconsegna per i quali il complesso di misura non sia idoneo alla rilevazione oraria dell'energia elettrica vettoriata;
- Ritenuto che sia necessario:
 - acquisire informazioni in merito ai motivi per cui ad oggi i soggetti responsabili dell'installazione dei complessi di misura, sia ai sensi della deliberazione n. 13/99, come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione n. 119/00, sia ai sensi della deliberazione n. 205/99, non abbiano provveduto a tale adempimento;
 - acquisire elementi ed informazioni in merito ai tempi richiesti per l'approvvigionamento e per l'installazione dei complessi di misura, anche nella prospettiva dell'annunciato abbassamento della soglia di idoneità prevista per l'accesso alle forniture di energia elettrica sul mercato libero;
 - eventualmente stabilire per l'anno 2000 un criterio per la ricostruzione delle misure su base oraria nei punti di consegna e di riconsegna dell'energia elettrica vettoriata da utilizzare in attesa del completamento dell'installazione dei complessi di misura idonei alla registrazione delle grandezze previste dalla deliberazione n. 13/99, onde evitare discriminazioni e disparità di trattamento;

- eventualmente stabilire, anche per il secondo semestre dell'anno 2000, un criterio per la contabilizzazione dei flussi di energia elettrica prelevati dalle imprese distributrici per la fornitura ai clienti del mercato vincolato in assenza dei complessi di misura idonei alla rilevazione per fascia oraria;
- Ritenuto che sia opportuno valutare, tenuto conto degli interventi previsti per la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la possibilità e le implicazioni di attribuire ad un soggetto diverso dal gestore della rete alla quale un utente è connesso le responsabilità relative all'attività di misura;

DELIBERA

- Di avviare un'istruttoria conoscitiva per la verifica dello stato di attuazione degli interventi di adeguamento e rinnovo dei complessi di misura ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 10 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata dalla deliberazione n. 119/00, e degli articoli 4, comma 4.2, e 5, comma 5.2, lettere a) e b), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205/99, e per acquisire elementi conoscitivi in ordine:
 - a) ai motivi per cui ad oggi i soggetti responsabili dell'installazione dei complessi di misura non abbiano provveduto a tale adempimento al fine della individuazione di eventuali responsabilità;
 - b) ai tempi necessari per l'approvvigionamento dei complessi di misura al fine dell'adempimento degli obblighi connessi alle previsioni contenute nelle deliberazioni di cui sopra;
 - c) alle implicazioni tecniche ed economiche connesse all'attribuzione a soggetti diversi dal gestore della rete alla quale un utente è connesso delle responsabilità relative all'attività di misura;
 - d) ai criteri utilizzabili per la contabilizzazione, nel secondo semestre dell'anno 2000, dei flussi di energia elettrica prelevati dalle imprese distributrici per la fornitura ai clienti del mercato vincolato in assenza dei complessi di misura idonei alla rilevazione per fascia oraria;
- Di dare mandato al dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di condurre ogni attività al fine di acquisire informazioni relative all'oggetto dell'istruttoria conoscitiva, ivi compresa la richiesta di dati o di documenti ai soggetti interessati;
- Di comunicare, ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la presente delibera a:
 - Federelettrica, con sede in via Cavour 179/a, 00184 Roma;
 - Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, con sede legale in via Palmiano 101, 00138 Roma;
 - Unapace, con sede legale in via Ombrone 2/g, 00198 Roma;

- Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori, con sede in via Casoria 25, 00182 Roma;
 - AC.E.GA.S Trieste, con sede legale in via Genova 6, 34121Trieste;
 - ACEA Spa, con sede legale in Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma;
 - ACSM Fiera di Primiero, con sede legale in via Angelo Guadagnini 31, 38054 Fiera di Primiero (Trento);
 - AEC Bolzano, con sede legale in via Dodiciville 8, 39100 Bolzano;
 - AEM Spa, con sede legale in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano;
 - AEM Torino Spa, con sede legale in via Bertonia 48, 10122 Torino;
 - AGSM Verona, con sede legale in Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona;
 - AMPS Seregno, con sede legale in via Palestro 33, 20038 Seregno (Milano);
 - ASM Brescia Spa, con sede legale in via Lamarmora 230, 25124 Brescia;
 - ASM Bressanone, con sede legale in via Alfred Ammon 24, 39042 Bressanone (Bolzano);
 - ASM Rovereto, con sede legale in via Manzoni 24, 38068 Rovereto (Trento);
 - ASM Terni, con sede legale in via S. Antonio 3, 05100 Terni;
 - Azienda speciale provinciale per l'energia, con sede legale in via Romagnosi 9, 38100 Trento;
 - Comune di S. Gemini, piazza S. Francesco 9, 05029 S. Gemini (Terni) ;
 - Edison Spa, con sede legale in Foro Bonaparte 31, 20121 Milano;
 - Enel Distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma;
 - Ferrovie dello Stato Spa, con sede legale in piazza Croce Rossa 1, 00161 Roma.
 - Meta Spa, con sede legale in via Razzaboni 80, 41100 Modena;
 - Società elettrica altoatesina Spa, con sede legale in via Cesare Battisti 21, 39100 Bolzano;
- Di stabilire in 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione di cui sopra, il termine entro cui dovrà essere conclusa l'istruttoria conoscitiva.
 - Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.